

Comunicazione n. DIN/1069739 del 14-9-2001

inviata al sig. ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta da questa Commissione il ..., con la quale la S.V. ha trasmesso copia della circolare n. 14 del 18 luglio 2001, emanata dalla ... Sim S.p.A., e copia del modello 15, attualmente in uso dalla stessa società per la raccolta e conferma degli ordini ricevuti dai clienti.

Con la predetta nota la S.V. ha altresì chiesto alla scrivente "*di esprimere un parere sulla legittimità della tenuta dei documenti di [...] competenza [dei promotori] in fotocopia*", in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni impartite dall'intermediario nella circolare citata, poiché l'attuale versione del modello di cui sopra è in duplice, anziché triplice, copia.

In detta circolare, avente ad oggetto le *modalità e le procedure di archiviazione dei moduli per l'annotazione degli ordini*, l'intermediario invita i promotori di cui si avvale per l'offerta fuori sede, a trasmettere alla propria sede centrale, *per la prescritta archiviazione*, tutti gli originali degli ordini relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, altresì invitando gli stessi promotori a trattenere copia della suddetta documentazione.

Con riferimento alle disposizioni impartite telefonicamente dagli investitori ai promotori, la società invita questi ultimi a trasmettere al proprio Ufficio Controlli, con cadenza settimanale, *un elenco giornaliero delle telefonate registrate* e ad inoltrare non appena esaurite - per la duplicazione a cura del citato ufficio - le cassette magnetiche contenenti le registrazioni.

Nella circolare in questione, l'intermediario precisa che "*a duplicazione avvenuta, una copia [della cassetta magnetica] verrà acquisita dalla società e l'altra restituita ai promotori*".

Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del regolamento 11522/98, "*il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia [dei] contratti promossi per suo tramite, [degli] altri documenti sottoscritti dagli investitori, [della] corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo*". Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del suddetto regolamento, "*il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività*".

Con riferimento alle modalità di conservazione degli ordini cartacei prospettate nella lettera in riscontro, si osserva che, in base alla normativa vigente, non sussistono, in via generale, impedimenti a che un promotore finanziario assolva gli obblighi in questione attraverso l'archiviazione delle fotocopie degli stessi.

E', il caso, comunque, di osservare che l'utilizzo di formulari in triplice originale, o, in alternativa, stampati su carta chimica appare più funzionale all'adempimento puntuale degli obblighi di conservazione di che trattasi.

Relativamente alla procedura di duplicazione delle cassette magnetiche, delineata dall'intermediario nella già citata circolare, si premette che l'obbligo del promotore di conservare copia su nastro magnetico delle registrazioni si pone in relazione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti del promotore medesimo, di uno specifico potere di ispezione (art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998), e che il connesso obbligo di comunicare alle competenti commissioni i luoghi ove dette registrazioni sono, a cura del promotore, conservate, mira a garantire l'effettivo e

tempestivo esercizio di tale potere ispettivo; il sistema descritto nella circolare potrebbe, viceversa, comportare un rallentamento nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di questa Commissione.

Alla luce di quanto esposto la scrivente ritiene, pertanto, che l'invio all'intermediario di tali registrazioni possa avvenire previa duplicazione del nastro magnetico, o dell'altro supporto equivalente, a cura dello stesso promotore. Tale procedura consentirebbe a quest'ultimo di disporre in ogni momento della copia delle registrazioni prevista dall'art. 97, comma 3, del regolamento 11522/98, riducendo nel contempo il rischio di perdere definitivamente, nell'inoltro all'intermediario, l'unico esemplare di nastro magnetico, o di altro supporto equivalente, che le contiene.

CONSOB
Francesco Nazzaro - Fabrizio Tedeschi